

MODELLO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER CONSENTIRE IL PAGAMENTO IN RATE DEGLI IMPORTI SUPERIORI A EURO 60.000,00 RECATI DA AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU

Premesso che _____, con sede in

_____ C.F.: _____,

P.I.: _____, (in seguito denominata 'Contraente'), a seguito di

notificazione di avviso di accertamento IMU anno _____ n. _____ del

_____ risulta debitrice nei confronti del Comune di Latina dell'importo

complessivo di Euro _____.

Dato atto che

- le norme regolamentari del Comune di Latina consentono la concessione, su richiesta del Contraente che versi in situazione temporanea di obiettiva difficoltà, la dilazione del pagamento dell'importo recato dall'avviso di accertamento sino a un massimo di 48 rate;
- la valutazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà spetta al Comune di Latina;
- sulle somme delle singole rate sono dovuti gli interessi al saggio legale;

Rilevato che, trattandosi di istanza di rateazione per importi superiori a 60.000 Euro, il Contraente è tenuto a prestare garanzia anche a mezzo polizza fideiussoria, per l'intero periodo di rateazione del detto importo;

TANTO PREMESSO

La Società _____ (di seguito denominata 'Società'), autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con atto del _____, pubblicato in G.U. n. _____ del _____ e quindi in regola col disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, domiciliata in _____, con la presente polizza

si costituisce fideiussore del Contraente

Detto fideiussore accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi solidalmente tenuto con il Contraente per le obbligazioni nascenti dal presente contratto in favore del Comune di Latina, in quanto ente impositore, alle condizioni che seguono, per il pagamento degli importi sotto specificati e per il periodo di rateazione:

a) somme dovute, come recate complessivamente da Avviso di accertamento, dal Contraente Euro _____

b) interessi complessivi di rateazione _____

per un importo complessivo garantito di Euro _____

da versare in n. _____ rate mensili, con scadenza la prima _____ e l'ultima il

MODELLO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio

Totale

Redatto in quattro esemplari a un solo effetto,

in _____ in data _____

Il pagamento dell'importo di Euro _____ dovuto alla firma della
presente polizza è stato effettuato _____

(o formule diverse in caso di pagamento solo parziale del premio)

CONDIZIONI GENERALI

A

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Comune di Latina

Art. 1 - Oggetto della garanzia.

La Società garantisce al Comune di Latina, ente impositore titolare del credito tributario per IMU anno _____ accertato con avviso n. _____ del _____, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, il pagamento alle singole scadenze delle rate dovute dal Contraente secondo quanto indicato in premessa, comprensive degli interessi come specificati in premessa.

Art. 2 – Durata della garanzia.

La garanzia prestata con la presente polizza in favore del Comune di Latina ha validità dal giorno in cui sarà emesso il provvedimento di ammissione al beneficio della dilazione per l'intera durata della dilazione medesima aumentato di sei mesi. Decorso il predetto termine la garanzia cessa automaticamente a ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla scadenza preindicata può aver luogo solo con comunicazione formale di svincolo al Garante da parte del Comune di Latina. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto al Comune garantito.

Art. 3 – Avviso di sinistro – Pagamento.

Qualora il Contraente non abbia effettuato il pagamento anche di una sola rata, il Comune di Latina, con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, inviata per conoscenza anche al Contraente, può richiedere alla Società il versamento di tutta la residua somma dovuta – previo ricalcolo degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati. La Società provvederà, senza eccezioni, al pagamento al Comune di Latina entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta salvo che il Contraente non abbia già provveduto a effettuare tale pagamento. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2.

Art. 4 – Rinunzia alla preventiva escussione .

La Società rinunzia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente prevista dall'art. 1944 c.c.

Art. 5 – Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Comune di Latina in tutti i diritti, ragioni e azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 – Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, cui le parti si riportano integralmente.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono esser notificate, con lettera raccomandata o a mezzo Posta Elettronica Certificata, indirizzata alla Direzione generale della Società o dell'Agenzia alla quale la polizza è stata assegnata.

Art. 8 – Foro competente.

In caso di controversia tra la Società e il Comune di Latina è competente il Foro di Latina.

B

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 9 - Premio.

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata e in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito alla Società.

(Contraente e Società possono accordarsi anche per modalità di pagamento diverse ossia in più volte, in tali casi occorrerà esplicitamente stabilire che tale modalità non incide in nessun modo sulla sussistenza degli obblighi gravanti sulla Società nei confronti del Comune di Latina come regolati negli articoli precedenti)

Art. 10 – Rivalsa.

Il Contraente e i suoi successori e aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, su semplice richiesta, tutto quanto dalla stessa pagato al Comune di Latina in ragione del presente contratto, rinunciando a tutte le eccezioni sull'effettuato pagamento comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c.

Art. 11 – Rivalsa sulle spese di recupero.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società abbia dovuto sostenere per il recupero delle somme versate o comunque nascenti dal presente negozio giuridico sono a carico del Contraente.

Art. 12 – Controgaranzia.

Nei casi di cui all'art. 1953 c.c. la Società può pretendere che il contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli o può pretendere che presti altra idonea garanzia in vista del soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art. 13 - Imposte e tasse.

Le imposte, tasse, contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il relativo pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 – Rinvio.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione cui le parti si riportano integralmente.

Art. 15 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni, avvisi e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono esser poste in essere a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo Posta elettronica certificata, indirizzata alla Direzione generale della Società o dell'Agenzia alla quale la polizza è stata assegnata.

Art. 16 – Foro competente.

In caso di controversia tra la Società e il Contraente è competente a scelta di parte attrice il Foro del luogo ove ha sede la Società o il Contraente medesimi.

In _____ il giorno _____

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

MODELLO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 10 – Rinunzia a opporre eccezioni, comprese quelle di cui all’art. 1952 c.c.

Art. 12 – Facoltà della Società a richiedere una controgaranzia

Art. 16 – Deroga alla competenza territoriale in caso di controversie

In _____ il giorno _____

IL CONTRAENTE
